

COMUNE DI CASTAGNARO PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale in nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle leggi disciplinanti l'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale ed eventualmente dei capi-gruppo.

ART. 2

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavoratori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
2. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 LUOGO DI ADUNANZA

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola nella sala consiliare del Comune.

2. Il Sindaco, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza viene assunta dal Vice Sindaco, se componente del consiglio comunale.
3. Se il Vice Sindaco è esterno al consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta all'assessore anziano del Consiglio Comunale.
4. L'Assessore anziano è il componente della Giunta che ha ottenuto la maggior cifra individuale alle elezioni.
5. Nell'ipotesi che la Presidenza non possa essere assunta da alcun assessore, essa spetta al Consigliere anziano.

ART. 5

POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto Comunale.
2. Il Presidente:
 - ☐ Convoca il Consiglio;
 - ☐ Coordina i lavori delle Commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio;
 - ☐ Programma l'attività consiliare;
 - ☐ Modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento;

- ☐ Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione facendo rispettare i limiti orari di intervento previsti da questo regolamento;
 - ☐ Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;
 - ☐ Determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare il rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento. Previo formale richiamo, può espellere dalla sala consiliare chi sia causa di gravi disordini ostacolando l'andamento dei lavori. In presenza di gravi motivi, può ordinare la sospensione o lo scioglimento dell'assemblea.
 4. Nell'esercizio delle funzioni si ispira a criteri di imparzialità, difendendo le prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri.
 5. Con la consulenza del Segretario Comunale e dopo aver sentito eventualmente i Capi gruppo, decide sulle questioni attinenti al funzionamento dell'assemblea di dubbia interpretazione o non espressamente disciplinate da leggi, statuto o regolamenti.

ART. 6 I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista formano un gruppo consiliare. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri. Il numero può essere inferiore se risultano eletti meno di tre consiglieri in una lista che ha partecipato alle elezioni. Se un gruppo scende al di sotto del numero minimo di componenti previsto dallo Statuto non perde le proprie prerogative.
2. Ogni gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto, deve comunicare per iscritto il nome del capo gruppo al Sindaco. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. In caso di mancata segnalazione verrà considerato capo gruppo il consigliere anziano di tale gruppo. Nel caso di una lista presentata alle elezioni che abbia avuto un solo consigliere eletto, a questo sono riconosciute le prerogative di capo gruppo.
3. Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, dovrà comunicarlo per iscritto al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo d'appartenenza.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto senza aderire ad uno nuovo, non acquisisce le prerogative spettanti ad un capo gruppo. Nel caso tre o più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta situazione, possono formare un gruppo misto che provvederà ad eleggere al proprio interno un capo gruppo, dandone comunicazione al Sindaco come previsto nel comma 2.

ART. 7

CONFERENZA DEI CAPO GRUPPO

1. Il Sindaco può convocare, quando lo ritenga opportuno, la conferenza dei capi gruppo consiliari, al fine di supportarlo nella programmazione dell'attività del Consiglio comunale e quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività dello stesso.

TITOLO III LE COMMISSIONI CONSILIARI ART. 8

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

1. La Commissione Statuto e regolamenti ha il compito di redigere lo statuto e i regolamenti e di emettere pareri o relazioni in ordine agli oggetti di sua competenza da sottoporre all'esame del consiglio o della giunta comunale. La Commissione dovrà riferire normalmente entro i termini di tempo concordati tra il Sindaco ed il Presidente della Commissione.
2. La Commissione è costituita dal Sindaco o da un suo delegato, due consiglieri per il gruppo di maggioranza e un consigliere per ogni gruppo di minoranza in modo che rappresentino con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi. Qualora sia presente un solo gruppo di minoranza, sono previsti due componenti.
3. Ogni componente di maggioranza rappresenta i voti pari ad un terzo dei consiglieri in carica del gruppo d'appartenenza, compreso il Sindaco. Ogni componente di minoranza rappresenta tanti voti quanti sono i consiglieri in carica del gruppo d'appartenenza.
4. Nell'ambito dei propri componenti la Commissione nomina il Presidente ed il vice Presidente.

ART. 9 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal suo Presidente e ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario con avviso recante l'ordine del giorno da recapitarsi a ciascun membro almeno tre giorni liberi prima della data della riunione.
2. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate da un numero di componenti che rappresenti la maggioranza dei consiglieri in carica.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. I verbali sono redatti dal Segretario comunale o da un impiegato del Comune nominato dal Sindaco.

ART. 10 COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare l'istituzione di Commissioni temporanee per determinate questioni, con l'indicazione dei termini entro cui dovranno concludere i propri lavori e riferire al consiglio. Tale termine potrà essere prorogato con le modalità dinanzi citate.
2. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'art. 8.
3. Le conclusioni della Commissione sono riferite con apposita relazione e sono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.
4. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine stabilito.
5. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale, che ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

TITOLO IV I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ciascun Consigliere è responsabile a titolo personale dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio comunale.
4. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, ha diritto di:
 - ❑ Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - ❑ Presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - ❑ Ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio

mandato.

5. Ogni consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio, la richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del B.Lgl. 18/08/2000, n. 267.

ART. 12

DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio comunale mediante comunicazione scritta motivata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento nel verbale.
2. Qualora il Segretario Comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a due sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente fissa un termine non inferiore a venti giorni per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza con la presentazione di documenti probatori e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale successiva alla scadenza del termine.
4. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.
5. Ciascun Consigliere può, altresì, segnalare al Presidente del Consiglio che l'assenza di altro consigliere a due sedute consecutive appare giustificata in modo palesemente infondato. Il Presidente, valutata la situazione, può, se lo ritenga, procedere nelle forme di cui al comma 3.
6. Il Consigliere può, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, chiedere di essere considerato in congedo per un periodo di tempo determinato, senza obbligo di fornire giustificazioni al riguardo. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 13

SURROGA DEI CONSIGLIERI DIMESSI O DECADUTI

1. La surroga di un consigliere dimessosi o decaduto dalla carica ha luogo con separate deliberazioni del Consiglio comunale.
2. La carica di consigliere comunale non può essere oggetto di rinuncia preventiva.
3. Qualora il nuovo consigliere non intenda accettare la carica, dovrà presentare le proprie dimissioni successivamente alla deliberazione di surroga, anche nel corso dello stesso Consiglio comunale.

ART» 14 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilite dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata dal Sindaco, che ne informa la Giunta e la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando l'oggetto ed il consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco, entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'udienza successiva.

ART. 15

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, mozioni ed interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi o dallo statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai Consiglieri per iscritto presso

la segreteria del Comune.

3. L'interrogazione consiste in una domanda scritta al Sindaco ed alla Giunta per ricevere dalla Giunta spiegazioni su un certo oggetto o per sapere se e quali provvedimenti essa abbia adottato o intenda adottare riguardo al medesimo.
4. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta circa determinati problemi.
5. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla presentazione, non si svolga una riunione del Consiglio comunale, verrà data risposta scritta, ferma restando l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utilmente successivo alla presentazione.
6. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere presentate non oltre le 48 ore precedenti la seduta del Consiglio comunale, esclusi i giorni festivi.
7. Le motivazioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno dalla prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la presentazione.
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
9. Il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione od all'interpellanza o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. La risposta deve essere contenuta nel tempo di dieci minuti.
10. Alla risposta può replicare solo il Consigliere o i consiglieri interroganti per dichiarare se siano soddisfatti o meno e per quali ragioni, contenendo il proprio intervento entro il tempo complessivo di dieci minuti, se i firmatari, o di cinque minuti, in presenza di un solo firmatario.
11. Ciascun Consigliere non può presentare più di due interrogazioni per ogni adunanza del Consiglio,

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto e il presente regolamento,
3. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) L'ordine del giorno;
 - b) Il giorno e l'ora della seduta;
 - c) Il luogo;
 - d) La firma del Presidente.
 - e) Indicazione del tipo di sessione (ordinaria, straordinaria o d'urgenza).
7. Oltre all'indicazione della prima convocazione, l'avviso può contenere anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno anche immediatamente successivo da precisarsi nello stesso avviso.
8. Nel caso in cui al comma 7, qualora la seduta di prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida purché intervengano almeno quattro consiglieri. Negli altri casi l'avviso sarà notificato a tutti i Consiglieri.
9. Rimangono ferme anche per la seduta di seconda convocazione, le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, che prescrivono maggioranze qualificate per deliberazioni attinenti a specifiche materie.

ART. 17 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere in uno dei seguenti modi:
 - Mediante il messo comunale;

- Mediante telegramma o raccomandata;
 - Mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
 - Mediante e-mail ordinaria ovvero posta certificata se in dotazione .
2. Il messo comunale rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. La convocazione a mezzo e-mail ha luogo all'indirizzo indicato per iscritto dal consigliere. Qualora un consigliere non acconsenta la convocazione mediante e-mail, potrà continuare la trasmissione attuale. L'invio della convocazione avviene a cura della segreteria che documenta l'avvenuta comunicazione . L'e-mail si dà per ricevuta e conosciuta anche se il destinatario non provvede all'avviso di ricevimento.
 3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto attinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
 4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso al domicilio anagrafico del Consigliere.

ART. 18 TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 giorni liberi prima della riunione.
3. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello stabilito per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima nel quale è indetta la riunione.

ART. 19 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le cartelle con la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta consiliare, esclusi i giorni festivi, e sono a disposizione dei Consiglieri. Nell'ipotesi di convocazione d'urgenza le cartelle vengono depositate lo stesso giorno dell'adunanza.
2. I documenti contenuti nelle cartelle depositate possono essere consultati dai Consiglieri durante gli orari di ufficio del Comune.
3. Le proposte di delibera, e i relativi allegati, riguardanti i seguenti atti:
 - Bilancio di previsione,
 - Relazione previsionale e programmatica/ **DUP(Documento Unico di Programmazione);**
 - Bilancio pluriennale;vengono depositati a disposizione dei consiglieri comunali entro, e non oltre quindici giorni dalla seduta consiliare in cui **saranno** discussi. I consiglieri comunali hanno la facoltà di presentare **emendamenti** allo schema di bilancio prima della seduta del consiglio comunale per l'approvazione dello stesso e dovranno essere formulati in base all'art.8 del Regolamento di Contabilità. Il Rendiconto di gestione, insieme agli allegati, viene depositato a disposizione dei consiglieri entro venti giorni dalla data fissata per l'**adunanza** consiliare. La relazione del Revisore dei Conti relativa al Bilancio di Previsione e quella relativa al Conto Consuntivo, viene depositata entro cinque giorni dalla seduta del Consiglio Comunale e **comunque** prima della convocazione dell'ordine del giorno per l'approvazione di tali adempimenti.
4. All'inizio della seduta le proposte, insieme ai relativi allegati, devono essere depositate sul tavolo della presidenza consiliare a disposizione dei Consiglieri.
5. Nessuna proposta può essere deliberata se non è stata depositata entro i termini di cui al 1° comma, col testo completo dei pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
6. Nessuna modifica potrà essere introdotta nella documentazione raccolta nei fascicoli degli argomenti all'ordine del giorno nelle ventiquattro ore libere prima della seduta.

ART. 20 ADUNANZE

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco;
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei

presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a dare avviso al Segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti risultano in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può fare richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello si risulti che il numero di Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare.
5. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

ART. 21 PUBBLICITÀ' DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche.
2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali, meriti, o sono esaminati fatti e circostanze che comunque comportino valutazioni sulla qualità di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Se in seduta pubblica sono introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali e comportamenti di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri presenti, il Consiglio può deliberare senza discussione la prosecuzione in seduta segreta.

5. Durante la seduta segreta sono presenti in aula il Segretario e il funzionamento incaricato della verbalizzazione, tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 22 ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella tua sede abituale od anche in altro luogo.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, Provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. Durante le adunanze aperte non possono essere assunte deliberazioni.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 23

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

- i. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti unicamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parola sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, senza che il Consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione della discussione dell'argomento.

ART. 24

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Il Consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza. Parla dal proprio posto, rivolto al Presidente ed al Consiglio, e fa richiesta di intervenire all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega alzando la mano.
2. Gli interventi di ciascun Consigliere devono essere attinenti al punto dell'ordine del giorno posto in discussione.

3. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento, della durata degli interventi ed a non divagare dall'argomento in trattazione.
4. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati nel regolamento non può essere interrotto, anche in caso di superamento dell'ora fissata per la conclusione della seduta.

ART. 25 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani e/o Carabinieri.
4. La forza pubblica può intervenire per riportare l'ordine nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma può ordinarne l'allontanamento dalla sala.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito eventualmente il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio Comunale sarà riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 26 ORDINE DEI LAVORI

1. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno, e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su

decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere; in caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 27 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengano a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione di ciascun argomento si alternano i Consiglieri di gruppi diversi che hanno chiesto la parola intervenendo una sola volta, fino al tempo massimo di 10 minuti, sull'oggetto della deliberazione.
3. Quando si discute di argomenti attinenti al bilancio, il tempo massimo dell'intervento è pari a 15 minuti.
4. Dopo la replica del Presidente o del relatore, è consentita una contro replica che non vada oltre i 5 minuti.
5. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, le repliche e le controrepliche.
6. La chiusura della discussione può essere dichiarata dal Presidente anche quando, intervenuto almeno un consigliere per gruppo, le ulteriori richieste di intervento abbiano carattere pretestuoso o dilatorio.
7. Al termine della discussione a ciascun capogruppo è concesso, fino ad un tempo massimo di cinque minuti, di fare dichiarazione voto. Analoga facoltà è riconosciuta al consigliere dissenziente dal proprio gruppo.

ART. 28 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il rito.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche

prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni di cui ai commi precedenti sono discusse con intervento di un Consigliere per gruppo, limitato a 5 minuti.
4. Il Consiglio decide a maggioranza di voti espressi in forma palese sulle questioni predette.

ART. 29 FATTO PERSONALE

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato o censurato in ordine alla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse può domandare la parola per “fatto personale”, indicandone i motivi.
2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per fatto personale replica per non più di dieci minuti.
3. Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini una commissione con l’incarico di indagare e riferire sulla fondatezza dell’accusa.

ART. 30 TERMINE DELL’ADUNANZA

1. Il Consiglio, su indicazione del Presidente, propone l’ora entro la quale si conclude l’adunanza.
2. Il Consiglio, nel corso dell’adunanza, può decidere di continuare i lavori oltre il termine prefissato.
3. Il Presidente dichiara chiusa la riunione, conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
4. Qualora i lavori non siano conclusi entro l’ora fissata, il Consiglio è riconvocato entro il termine massimo di cinque giorni.

ART. 31 IL VERBALE DELL’ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute consiliari e ne redige il verbale.
2. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.
3. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il vice segretario o altro dipendente comunale designato dallo stesso.
4. Il verbale delle deliberazioni riporta il testo integrale della proposta di deliberazione

ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla stessa. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri, su richiesta, vengono riportate integralmente a verbale, quando il relativo testo scritto sia fornito al segretario prima della conclusione della seduta.
7. I Consiglieri che intendono far verbalizzare nominativamente il loro voto o la loro astensione devono farne richiesta immediatamente dopo la votazione. Se si vota per appello nominale è, in ogni caso verbalizzato il voto o l'astensione di ciascun consigliere.
8. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei consiglieri intervenuti.

ART. 32

VERBALE DELLE PRECEDENTI SEDUTE

1. I verbali delle precedenti sedute del Consiglio devono essere depositati presso la segreteria comunale nello stesso giorno in cui vengono diramati gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione.
2. Il deposito di cui al precedente comma esime dalla lettura dei verbali nell'aula consiliare.
3. Quando un Consigliere lo richieda, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
4. Nel caso di approvazione da parte di altri Consiglieri sulla correzione richiesta, deciderà sulla questione il Consiglio comunale a maggioranza.
5. Ogni eventuale rettifica è inserita nel verbale della seduta in corso e allegata al verbale alla quale essa si riferisce.

TITOLO VII OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 33 ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.

2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:

- Richieste di non trattare un argomento o di rinviarlo ad altra seduta;
- Proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
- Su richiesta di un terzo dei consiglieri presenti, il provvedimento composto da varie parti, commi o articoli può essere votato per divisione su ciascuna parte per la quale sia chiesta la divisione;
- I testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.

3. Nella votazione dei regolamenti, i Consiglieri, su invito del Presidente, votano in relazione a ciascun articolo su tutti gli emendamenti proposti; il testo che ne risulta viene alla fine votato in forma palese nel suo complesso.

4. Nella votazione dei bilanci e delle loro variazioni, dopo la discussione si votano le proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai consiglieri; successivamente si vota il bilancio e le altre determinazioni, comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modifiche approvate.

5. La votazione di regola si effettua sulla proposta nel suo complesso. A richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti, peraltro, è consentito procedere a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta, con esclusione delle parti non approvate.

ART. 34 VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni avvengono, normalmente, in forma palese per alzata di mano, soggetta a controprova su richiesta di almeno un Consigliere. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
2. Il Presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati all'inizio di ogni adunanza tra i Consiglieri in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Tale assistenza si ha per le votazioni palesi soltanto se richiesta del Presidente.
3. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta, ma possono essere riproposte solo in un'adunanza successiva.

ART. 35 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede solo quando è prescritta dalla legge o

dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri presenti.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no alla stessa contrario.
3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

ART. 36 VOTAZIONE SEGRETA

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, e ogni qual volta sia votata una persona.
2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.
3. Il Presidente fa consegnare ad ogni Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi, ciascun Consigliere deposita la propria scheda nell'apposita urna.
4. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti comunicando il risultato al Consiglio.
5. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore a quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

ART. 37 ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
3. Salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta in Consiglio solo in un'adunanza successiva.

TITOLO Vili DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

ART. 40 DIFFUSIONE

Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.

Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.